



CITTÀ DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

Via Grandi, 15 - 20037 PADERNO DUGNANO
Tel. 02/910041

C.F. 02866100155
P.I. 00739020964

UFFICIO SEGRETERIA
GENERALE

5 Febbraio 1995

Prot.n. 4508

ORDINANZA N. 10.

IL SINDACO

- ATTESA la necessita' di disciplinare la materia concernente la circolazione dei cani, ponendo in essere uno strumento normativo atto a prevenire e, occorrendo, a reprimere fenomeni che si traducono quotidianamente in fatti dannosi e pericolosi per la pubblica incolumita', compromettendo l'equilibrio igienico-sanitario specialmente nella stagione estiva;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 dell'08.02.1954;
- VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- VISTO il Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- VISTO il vigente Regolamento di Igiene;
- VISTO l'art. 36 della Legge 08.06.1990 n. 142;
- VISTO l'art. 10 - lett. " C " dello Statuto Comunale;

ORDINA

- 1 - i cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sui mezzi pubblici di trasporto ed, in genere, ovunque si possa liberamente accedere senza che siano muniti di idonea museruola e guinzaglio;
- 2 - i cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno



CITTÀ DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

C.F. 02866100155

P.I. 00739020964

Via Grandi, 15 - 20037 PADERNO DUGNANO
Tel. 02/910041

essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti;

3 - i cani senza museruola e/o guinzaglio, vaganti nel territorio del Comune nei luoghi di cui al punto 1) saranno accalappiati e sequestrati a spese del proprietario;

4 - i proprietari devono impedire che, nelle ore diurne e notturne, i cani rechino molestia al vicinato;

5 - i proprietari devono impedire che i cani esprimano le loro necessita` corporali sui marciapiede, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole o in altri luoghi soggetti al calpestio pedonale e, in caso di impossibilita`, devono raccogliere gli eventuali escrementi con apposita paletta e, servendosi di sacchetti di plastica, depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi.

Fatte salve le piu` gravi sanzioni eventualmente previste dalla Legge;

- VISTO l'art. 107 del T.U. del 03.03.1934 n. 383 in relazione all'art. 64 lett. "C" della Legge 142/90;

- VISTA la legge 24.11.1981 n. 689;

D E T E R M I N A

- per le violazioni alle norme di cui ai punti 4) e 5) della presente ordinanza in L. 50.000.= (cinquantamila lire) la somma fissa da pagare riportando il tutto nel relativo verbale per la definizione in via breve dell'infrazione.

- E` fatto pubblico a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.



IL SINDACO
Angioletti

Angioletti